

## REGOLAMENTO (CE) N. 154/2009 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2009

## recante modifica del regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 301,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio <sup>(1)</sup> vieta, tra l'altro, di vendere, fornire, trasferire o esportare in Uzbekistan attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. Nell'allegato I del regolamento sono elencate le merci a cui si applica il divieto.
- (2) L'elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna deve essere aggiornato in base alle raccomandazioni degli esperti, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del

27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti <sup>(2)</sup>.

- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1859/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1859/2005 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2009.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. VONDRA

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2005, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

